



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DR. DARIO RAFFONE	PRESIDENTE
DR. ENRICO QUARANTA	GIUDICE REL.
DR. MARIA TUCCILLO	GIUDICE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa

PROMOSSA DA

_____ , in persona del legale rappresentante o.t.
con sede a _____ via _____
c/o _____ con l'avv. _____ , che lo
rappresenta ed assiste in virtù di mandato e procura in atti

- ATTRICE -

NEI CONFRONTI DI

_____ corrente in _____ , alla via _____ c.f. e
partita iva _____ in persona del legale rapp.te p.t. sig. _____
, rapp.ta e difesa dell'avv. _____ (c.f. _____)
e con esso domiciliata in _____ alla via _____

- CONVENUTA -

NONCHE'

_____ corrente in _____ alla via _____
n. 7, partita iva n. _____ , in persona del legale rapp.te p.t. sig. _____
rapp.ta e difesa dell'avv. _____ (c.f. _____)
e con esso domiciliata in _____ alla via _____

- CONVENUTA -

NONCHE'

_____ corrente in _____ al viale _____
c.f. e partita iva _____ in persona del legale
rapp.te p.t. _____

- CONVENUTA CONTUMACE -

NONCHE'

_____ partita iva _____ corrente in _____
(_____), al corso _____ n. _____ in persona del l.r.p.t. rappresentata
e difesa dagli avv.ti _____

come da mandato e procura in atti

- CONVENUTA -

NONCHE'

con sede in _____, alla via _____
 C/o _____, P.IVA _____ in persona
 del legale rapp.te p.t. sig. _____ la società _____ con
 sede in _____, alla via _____ C/o _____
 P.IVA _____ in persona del legale rapp.te p.t.
 sig.ra _____ la società _____ con sede in _____
 _____, alla via _____ C/o _____
 P.IVA _____ in persona del legale rapp.te p.t.
 tutte rapp.te e difese, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. _____
 (cf: _____) e dall'avv. _____

_____ e con le medesime elett.te dom.te presso lo studio della prima, in _____, alla via _____, giusta mandato in atti

- TERZE CHIAMATE IN CAUSA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 20.9.2018 le parti così concludevano:

È presente per la parte attrice _____, il quale è altresì presente per delega degli avv. _____ per le società _____, l'avv. _____

L'avv. _____ si riporta integralmente alle richieste ed istanze difensive di cui ai precedenti verbali di udienza ed in particolare a quello dell'udienza del 28.9.2017 la cui richieste in questa sede si abbiano per integralmente ripetute e trascritte, tenuto conto che ad oggi il legale rapp.te p.t. risulta ancora ristretto in carcere ed è impossibilitato a presenziare all'udienza.

La difesa di parte attrice, pur non condividendo la tesi di questo Tribunale peraltro denegata da diversi giudici di merito come il Tribunale di Udine, deve tuttavia prendere atto che sulla questione di competenza per materia sollevata ex officio vi è stata una recentissima pronuncia della Cassazione in sede di regolamento di competenza con ordinanza n. 6882 del 20.3.2018, resa successivamente all'ultima udienza del 1.3.2018. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato un principio teso a fornire un'interpretazione restrittiva dell'ambito di operatività della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa con riguardo ai giudizi aventi ad oggetto i negozi di trasferimento di quote societarie. Alla luce di tale orientamento, pertanto, ci si rimette al collegio e si domanda che ne prenda atto in merito al governo delle spese tenuto conto altresì della 1. della complessità e della disputabilità della questione in merito alla competenza per la quale si registrano sentenze di merito contrastanti e solo di recente si registrano pronunce del giudice delle leggi; 2. che la controparte nel costituirsi in giudizio ha spiegato domanda riconvenzionale, non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla competenza e per giunta ha dichiarato anch'essa di non condividere della incompetenza per materia sollevata ex officio da parte del giudice - sicché in caso di pronuncia limitata alla questione preliminare di rito non sarebbe ravvisabile alcuna soccombenza a tutto voler concedere si potrebbe profitare una soccombenza reciproca; 3. della complessità e disputabilità delle questioni trattate nel merito rispetto alle quali la domanda spiegata dall'attore è fondata su serie ed articolate argomentazioni giuridiche corredate dalla una copiosa documentazione.

È altresì presente l'avv. _____ per le parti convenute ed aderisce alle richieste formulate da controparte chiedendo che il giudicante si pronunci sulla eccezionale pregiudiziale della competenza della sezione adita

Per _____, avv. _____ per delega dell'avv. _____ che si riporta alle memorie depositate.

Firmato Da: ULTIMO ANTONIETTA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 685b5d18571023ba1337b614a5f72bdf



FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La società _____ premetteva in fatto che:

- con atto per notar _____ (Rep. n. _____ racc. _____ in data _____, dalle società _____, veniva costituita la _____ avente scopo ed oggetto l'attività necessaria alla valorizzazione dell'immobile sito in _____, in via _____, da attuarsi attraverso l'acquisto dall'ente religioso titolare e la ristrutturazione edilizia completa;
- in data 27.1.2010 la _____ stipulava con la _____

una _____
 scrittura privata con cui l'ente religioso si impegna a vendere alla società _____ il fabbricato di sua proprietà, dietro la condizione sospensiva dell'inesistenza di vincoli amministrativi;

- la _____ aveva precedentemente preso visione dell'immobile, formulando per se o per persona da nominare, in data 23.9.2009, proposta di acquisto del cespite per il prezzo di acquisto di € 13.000.0000,00; essendo la proposta condizionata all'esito positivo di verifiche e analisi su: planimetria generale del fabbricato; certificato del Comune di Napoli e della Soprintendenza B.A.M. in ordine alla destinazione urbanistica del bene e l'assenza di vincoli amministrativi, ovvero dichiarazione dell'Ente religioso proprietario di assenza di vincoli;

- tale proposta veniva accettata dall'Ente religioso in data 12.11.2009 e la _____, dopo aver versato l'assegno di € 5.000,00, che veniva incassato, dichiarava che la promissaria acquirente sarebbe stata la società appositamente costituita, _____ destinata a subentrare nel rapporto contrattuale e nei relativi obblighi con l'Ente religioso;

- nella scrittura del 27.1.2010 si dava atto che l'immobile era assoggettato al vincolo ex art. 12 d.lgs. 42/2000, con preliminare sottoposto alla condizione risolutiva dell'insussistenza di una dichiarazione di interesse sottarco artistico sull'immobile e sulla regolarità urbanistica del bene;

- con scrittura privata dell'8.4.2011 la _____ e la _____ stipulavano un contratto preliminare di cessione delle quote della _____ in favore della società _____

- a seguito della scissione totale della società _____ la società _____ era subentrata in tutti i rapporti contrattuali inerenti all'operazione di acquisto delle quote della società _____ giusta contratto preliminare dell' _____ e _____ successiva scrittura integrativa del _____

- dall'operazione negoziale posta in essere dalla società _____ e la _____ e la _____ emergeva un quadro contrattuale fondato sul collegamento negoziale tra l'atto di cessione delle quote della società _____ e i successivi contratti preliminari, intercorsi tra quest'ultima società e l'ente religioso, promittente venditore, avendo la _____ l'interesse primario di acquistare il compendio immobiliare che gli interessava.

Esponeva poi che:

- In data 11.10.2011 il MIBAC rilasciava alla casa monastica la certificazione che attestava l'assenza di interesse culturale, non essendo dunque _____



- sottoposto l'immobile alle disposizioni di cui al dlgs 42/2004;
- decorreva inutilmente il termine di un anno dalla scrittura del .., previsto per la stipula del rogito definitivo di vendita del bene tra l'ente religioso e la a seguito dello scambio di note tra le parti;
 - con nota del 16.11.2011 la (contestava l'eccessiva onerosità sopravvenuta con contestuale dichiarazione di risoluzione della scrittura dell'
 - I sospetti della società promissaria acquirente delle quote societarie erano quindi alimentate dal diniego da parte delle cedenti nel fornire dati ed informazioni rilevanti;
 - con missiva del 18.7.2013 le società e respingevano ogni richiesta di chiarimenti, affermando che la promissaria acquirente delle quote era a conoscenza di tutti i patti e condizioni con l'Ente religioso e che essa era stata inadempiente rispetto all'obbligo derivante dalla scrittura privata dell' siccome invitata a comparire innanzi al notaio per la cessione delle quote; che la scrittura con la era inefficace e caducata, tal che alla predetta spettava di pagare la penale prevista nella scrittura dell' ;
 - la replicava che l'eventuale inadempimento della società dipendeva dalla presenza di eventuali irregolarità urbanistiche del compendio immobiliare in oggetto, dalla loro identità e che dalla documentazione non risultava che la promissaria acquirente fosse a conoscenza di irregolarità urbanistiche inerenti il compendio immobiliare; respingeva inoltre qualunque richiesta di pagamento ulteriore di somme a titolo di penale e insisteva per ottenere chiarimenti in ordine allo stato di attuazione del contratto preliminare;
 - con nota del 12.11.2014 la invitava le controparti ad una procedura di negoziazione assistita, ex art. 2 e 3 del d.l. 132/2014 per tenere di dirimere la controversia relativa all'omessa cessione delle quote della società , alla società
 - a tale nota non seguiva alcun riscontro dalle controparte attivandosi così la promissaria acquirente a svolgere una serie di verifiche che hanno palesato gravi inadempimenti da parte delle società convenute;
 - a seguito di ispezione ipotecaria del 16.3.2016 nei riguardi della società era emerso che questa in data con nota n. aveva trascritto presso la conservatoria del RRII di Napoli I contro un atto di citazione ai fini dell'accertamento della regolarità urbanistica e catastale del cespite e che tale trascrizione risultava cancellata con annotazione presentata in data al numeri
 - a seguito di estrazione di fascicolo storico presso la Camera di Commercio di Napoli in data 16.3.2016 emergeva che la Società era stata posta in liquidazione per atto del notar del con la seguente causale "per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo";
 - l'istante riusciva a prendere visione degli atti di cui al fascicolo contenzioso R.G. n. 7694/2013 avente ad oggetto un giudizio promosso dalla società contro le suore della contenzioso di cui né la né le società subentrare conoscevano;

- dalla disamina dell'atto introduttivo di tale giudizio emergeva che: 1) nell'attesa di soddisfare i requisiti urbanistico - amministrativi, necessari ai fini della regolare cessione del fabbricato, le parti, con successive intese, postergavano più volte il termine stabilito per la stipula fino al 30.7.2012, senza che si arrivasse alla conclusione del rogito di trasferimento a causa del rilievo delle notevoli difformità urbanistiche sanate; 2) che l'ente religioso aveva impedito l'accesso all'immobile per consentire ai tecnici della di predisporre la documentazione volta a regolarizzare urbanisticamente il cespite; 3) che in base ad una perizia commissionata allo studio associato dalla e redatta in data 31.3.2012 l'immobile presentava gravi difficoltà urbanistiche; 4) che l'immobile era sprovvisto del certificato di agibilità configurandosi "l'inettitudine della cosa a soddisfare il bisogno economico e sociale in vista del quale le parti hanno contratto"; 5) che il giudizio era stato intentato per chiedere, in via principale, di accertare se l'immobile fosse catastalmente e urbanisticamente regolare e commerciabile ovvero se, non essendo sanabili gli abusi, si potesse procedere alla riduzione del prezzo quantificato in € 8.000.000,00 e trasferire il fabbricato ex art. 2932 c.c., condizionando l'effetto costitutivo del diritto al pagamento del prezzo offerto con riserva di domandare in ogni caso la risoluzione in corso di giudizio; 6) il giudizio era stato definito con sentenza resa dal Trib. di Napoli n. concludendo per la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, mai comunicato alla ovvero ai suoi aventi causa;

- per tali ragioni la aveva agito ai fini della declaratoria di nullità di tutte le scritture ovvero per la risoluzione della scrittura privata del a s.m.l. e della scrittura del' e s.m.l. dell'inadempimento colpevole delle società : in proprio e quali socie della

Osservava in diritto:

1) la presenza di un collegamento negoziale funzionale tra il preliminare del e s.m.l. stipulato tra la e la i ed il contratto preliminare del e s.m.l. tra la i e la da un lato e la (cui è subentrata la società , con la conseguenza che tutte le vicende inerenti alla invalidità, alla risoluzione o all'inadempimento del primo producono riflessi diretti sul secondo. Tale collegamento emergeva dal fatto che la società era stata costituita il 22.10.2010 allo scopo esclusivo dell'acquisto del compendio immobiliare e che l'acquisto delle quote societarie rappresenta solo il mezzo per il conseguimento dello scopo precipuo ossia il subentro nella operazione di sviluppo immobiliare; inoltre, all'epoca della stipulazione del contratto preliminare la società era amministrata e rappresentata da un organo pluripersonale composto dalle stesse persone fisiche che rivestivano la carica di amministratori unici della e (i sig. e ; ulteriore indice di collegamento emerge dal prezzo spropositato di € 1.700.000,00 convenuto per l'acquisto delle quote societarie con una società appena costituita, somma che rappresentava il vantaggio economico che la e la volevano trarre dall'affare. Infatti, la si era interessata dell'acquisto delle quote della in quanto in grado di farla subentrare nell'operazione immobiliare che aveva costruito lo scopo fondante della



Tuttavia, dalla scrittura privata del 27.7.2010 si sottolinea come la rilevava una serie di difformità del compendio immobiliare che dovevano necessariamente essere regolarizzate prima di procedere alla stipulazione del contratto definitivo e che la riceveva dalla Casa monastica delega per effettuare tutte le misure, gli accessi e le richieste di documentazione;

2) di conseguenza, se la scrittura del 27.7.2010 era stata risolta o era risolubile per inadempimento del promissario venditore, anche quella dell' era inficiata per colpa del contraente che aveva promesso di cedere quote di una società, il cui oggetto era illecito o non realizzabile ;

3) i contratti dovevano essere considerati nulli per violazione della normativa urbanistica ed impossibilità dell'oggetto, in particolare per violazione degli artt. 1418 c.c. e degli artt. 40 l. 48/1985, art. 19 d.l. n. 7/2010 e 2, comma 26, del dl 262/2006;

4) fermo restando i profili di invalidità evidenziati, gli inadempimenti da parte delle società e e della stessa società , le cui quote appartengono alle prime due, sono particolarmente gravi e denotavano una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede, non avendo le predette società informato la mercatale contestazioni alla alle gravi difformità urbanistiche dell'immobile promesso in vendita e affermando che il valore di questo doveva essere ridotto ad € 8.000.000,00, riservandosi addirittura di chiedere la risoluzione del contratto; non provvedevano a stipulare con la una ulteriore scrittura preliminare di vendita nella forma dell'atto pubblico, postergando di volta in volta il termine;

5) la possibilità di addivenire alla risoluzione del contratto preliminare del ovvero risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dello stesso sopravvenuta carenza del presupposto sul quale si fondava il contratto, ossia l'acquisto del compendio immobiliare oggetto del primo preliminare;

6) pur volendo escludere ogni collegamento funzionale tra i due contratti, non vi erano dubbi che le vicende giuridiche che avevano investito il primo contratto e s.m.i.) integravano inadempimenti contrattuali da parte delle società promissarie venditrici del secondo contratto . e s.m.i.);

7) l'invocato collegamento negoziale legittima la società a spiegare domande di accertamento e dichiarative aventi ad oggetto l'invalidità e/o la risoluzione di rapporti contrattuali che vedono come parte anche la

Concludeva chiedendo di: 1) Dichiarare nulle entrambe le scritture del e successive scritture private di modifica ed integrazione (d'ora in poi indicate con la sigla: s.m.i.) e quella dell' e s.m.i. per violazione degli artt. 1418 c.c. e degli artt. 40 l. 48/1985, 19 d.l. n. 7/2010 e 2, comma 36, del d.l. n. 262 del 2006. 2) In subordine dichiarare nulle le stesse scritture per inidoneità e/o impossibilità dell'oggetto; 3) Condannare le società

e i restituire alla attrice ogni somma ricevuta dalla oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla data del versamento fino all'effettivo soddisfo; 4) Sempre in via ulteriormente subordinata previo accertamento del grave inadempimento posto in essere dalla parte convenute dichiarare illegittimo e/o inefficace la dichiarazione stragiudiziale

di risoluzione formulata da parte delle società convenute ed
 - per l'effetto dichiarare la risoluzione di entrambe le scritture del
 e s.m.i. e quella dell' e s.m.i. per inadempimento delle

società
 e della

; 5) Sempre in via ulteriormente subordinata risolvere entrambe le
 scritture del e s.m.i. e quella dell e s.m.i. per
 impossibilità sopravvenuta ovvero per eccessiva onerosità. 6) In via
 ulteriormente subordinata dichiarare la risoluzione della scrittura privata del
 a seguito dell'avvenuta risoluzione consensuale della scrittura ad
 essa collegata del) e successive modifiche; 7) Per l'effetto
 condannare in solido e/o in via esclusiva in ragione delle rispettive
 responsabilità le società i. e e per
 quanto di ragione la Il pagamento in favore
 della società attrice della somma di €
 600.000,00 pari al doppio della caparra confirmatoria versata di €
 300.000,00 condannare, altresì, la stesse parti convenute, in favore della
 predetta società attrice, al pagamento della penale di € 1.200.000,00 a
 titolo di risarcimento danni, stabilita nella scrittura dell' ed
 aumentata nelle successive scritture private del e del);
 8) Condannare, qualora fosse accertato una responsabilità, l'Ente

in solido con
 le altri parti convenute e/o in via esclusiva al risarcimento in favore
 dell'attrice di tutti i danni subiti nella misura
 della somma che la predetta società attrice dovesse essere condannata a
 corrispondere alla e alla in virtù del contratto
 preliminare di acquisto delle quote della e
 connesse eventuali penali. 9) Condannare i convenuti in solido alla
 refusione delle spese legali oltre spese generali del presente giudizio con
 attribuzione al procuratore costituito che dichiara di averne fatto anticipo".

Il 27.10.2016 si costituivano in giudizio e
 in persone dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e
 difese dall'avv.

I convenuti, formulando richiesta di rigetto di ogni richiesta formulata da
 parte attrice, chiedevano:

- in via preliminare, secondo il combinato disposto degli artt. 106 e 269
 c.p.c., di ottenere l'autorizzazione di chiamata in causa delle seguenti
 società: l
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice in
 quanto completamente infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale, previo accertamento di inadempimento posto in
 essere dalla

condannarle in via solidale al pagamento della
 penale pattuita in favore della e
 dell'importo di € 1.200.000,00.

Il 28.10.2016 si costituiva in giudizio la
 chiedendo:

- in via preliminare l'estromissione dal giudizio in ragione della propria
 estraneità rispetto alle vicende contrattuali intercorse tra l'Attrice e gli altri
 Convenuti;
- in ogni caso il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in
 diritto.

La società _____, la società _____, la società _____
 _____, dal loro canto ecceplvano:

- la propria estraneità al rapporti giuridici di cui al giudizio pendente ed infondatezza delle domande spiegate nei confronti delle società chiamate in causa in quanto, come emergeva dal progetto di scissione la società _____ era subentrata in tutti i rapporti contrattuali attivi inerenti all'operazione di acquisto delle quote della società, giusta contratto preliminare del _____ e successiva scrittura integrativa del _____

- l'infondatezza nel merito della domanda riconvenzionale proposta in quanto risulta provato per tabulas nonché ammesso dalla stesse controparti che il preliminare di compravendita intercorrente tra la _____ e la _____ e su cui si fondava l'intera operazione negoziale si era risolta, per giunta, con versamento da parte della società promittente venditrice di parte della caparra incassata;

- le società convenute agivano per domandare la escussione di una penale di € 1.200.000,00 per l'inadempimento di un preliminare di acquisto di quote societarie inerenti ad una società che ad oggi risulta in liquidazione per impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale.

In ogni caso, in via subordinata e di eccezione, come richiamato dalle stesse società convenute in riconvenzionale in applicazione dell'art. 2506-bis, comma 3 c.c. si invocava la limitazione di responsabilità solidale al patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria ossia sempre in via subordinata, per quanto occorrer possa, le odierne società chiamate in causa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 cpc dichiarano espressamente di far valere, nei confronti di tutte le parti, tutti i diritti relativi all'oggetto e dipendenti dal titolo di cui alle domande dedotte nel processo medesimo estendendo anche nei loro riguardi i relativi effetti. Ratificando all'uopo, per quanto occorrer possa, la legittimazione alla proposizione delle domande formulate da parte della società attrice, con attribuzione per quanto di ragione pro-quota delle somme domandate dalla parte attrice entro i limiti della somma di € 15.000,00.

Il G.I. con ordinanza del 07.06.2017, rigettava le richieste istruttorie formulate dalla parte attrice e invitava le parti ad aderire alla proposta conciliativa di adesione alla competenza per materia del Tribunale ordinario di Napoli, a spese compensate. Fissava udienza il 28.09.2017 allo scopo di verificare l'adesione alla proposta conciliativa ovvero le diverse condizioni a cui le parti intendono transigere la lite.

La _____ pur ribadendo la propria estraneità ai fatti di causa, aderiva alla proposta conciliativa.

La Società _____, pur mostrandosi disponibile ad una proposta conciliativa, insisteva nel ritenere che competente fosse la sezione specializzata in materia di Impresa.

Inesitati i tentativi di conciliazione, all'udienza del 20.9.2018 le parti concludevano come in epigrafe.

Il GI rimetteva al Collegio la decisione sulla questione rilevata della possibile incompetenza per materia del Tribunale adito.

SULLA NATURA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA.

Il d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 24 marzo 2012 n. 27, ha trasformato le sezioni specializzate

in materia di proprietà industriale e intellettuale In *sezioni specializzate in materia di imprese*.

In questo contesto normativo il legislatore ha omesso di chiarire se le stesse costituiscono mere suddivisioni interne al medesimo ufficio giudiziario, al pari delle sezioni lavoro, ovvero configurino uffici giudiziari separati, al pari delle sezioni specializzate agrarie.

Nella prima ipotesi è noto che il riparto tra sezioni, specializzate e non, all'interno dello stesso ufficio giudiziario rappresenta una mera questione di ripartizione degli affari all'interno di detto ufficio; nella seconda ipotesi, il rapporto tra dette sezioni risulta certamente da qualificare in termini di competenza.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, ha espresso in vari arresti il convincimento che il rapporto tra la stessa e le altre sezioni dello stesso ufficio giudiziario sia da qualificare in termini di competenza.

A fondamento delle pronunzie ha anzitutto invocato il dato testuale della norma istitutiva: ed invero il legislatore, nell'intitolare le rubriche degli artt. 3 e 4 del d. lgs. n. 168/2003, come modificati dal d. l. n. 1/2012, conv. con mod. in l. n. 27/2012, rispettivamente *competenza per materia delle sezioni* e *competenza territoriale delle sezioni* e nel precisare nel successivo art. 5 le competenze del presidente della sezione (*nelle materie di cui all'art. 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte di appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate*), ha inteso, sia pure implicitamente, sottolineare l'autonomia della sezione.

A ben vedere, del resto, una tale affermazione può trarre ulteriore fondamento dall'art. 2 del suddetto articolato (rubricato "Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti") che al comma 2 prevede che "Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa".

In altre parole, l'art. 5 conferisce al Presidente delle sezioni specializzate le attribuzioni proprie del Presidente del Tribunale ove esse si collocano, laddove l'art. 2 riconosce a quest'ultimo la facoltà di attribuire a quelle sezioni (solo) processi in materie diverse da quelle proprie del tribunale delle imprese. Ad ulteriore suffragio della tesi dell'autonomia ut supra.

In precedenza, comunque, con riferimento alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, parte della dottrina e della giurisprudenza avevano equiparato dette sezioni alle sezioni specializzate agrarie, rilevando l'ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza anche in ipotesi di contrasto tra sezione specializzata e tribunale presso il quale la stessa era costituita.

La conclusione così raggiunta è condivisa da questo ufficio, nonostante la consapevolezza del persistente contrasto che sussiste al riguardo sia nella giurisprudenza di merito, che in quella di legittimità.

A tal ultimo proposito, mette conto evidenziare come la Suprema Corte abbia affermato che "Le sezioni specializzate in materia di impresa sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d'appello presso cui sono istituite; esse, pertanto, dispongono di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e

più ampia da quella dell'ufficio giudiziario presso cui sono istituite, essendo competenti, in parte, riguardo a controversie per le quali il tribunale e la corte d'appello di appartenenza non lo sarebbero. Ne consegue che l'ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza è impugnabile mediante l'istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I Ord., 28-02-2018, n. 4706 (rv. 647627-01) T. c. S.); ciò in consapevole contrasto con altra posizione assunta in tempi recenti, per cui: "La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di imprese e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo alla mera ripartizione degli affari, poiché, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, ai giudici che appartengono a dette sezioni specializzate può essere demandata anche la trattazione di processi non rientranti nelle materie attribuite alle medesime; ne deriva che è inammissibile il regolamento ex art. 42 c.p.c. avverso l'ordinanza con la quale il giudice abbia declinato la propria "competenza" in favore della sezione specializzata". (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 22-03-2017, n. 7227 (rv. 643665-01) S. c. S.).

Si tratta, allo stato, degli ultimi capitoli di un contrasto cominciato da Cass. 20690/09 che aveva fondato detta equiparazione sui seguenti rilievi: a) le rubriche degli artt. 3, 4 e 5 citati parlano espressamente di competenza; b) le sezioni specializzate sono istituite non in tutti i distretti di corte di appello, con conseguente competenza ultradistrettuale (a seguito della riforma del 2012, la competenza è in ambito regionale, fatta eccezione per la Valle d'Aosta); c) diversa è la ratio ispiratrice rispetto all'istituzione delle sezioni lavoro; seguito con Cass. 14251/2010 aveva operato l'equiparazione di cui sopra, affermando che "la giurisprudenza, occupandosi dei casi analoghi attinenti alla ripartizione degli affari tra le sezioni lavoro o societarie e sezioni ordinarie e tra queste e le sezioni specializzate agrarie, ha ritenuto ravvisabile un profilo attinente alla competenza solo laddove la diversità della regolamentazione del processo non attiene solo al rito, sussistendo in tal caso una mera questione interna all'ufficio di suddivisione del lavoro in base ai criteri tabellari (così, quanto al processo del lavoro e societario), ma a caratteristiche particolari della sezione che, per le sezioni specializzate agrarie sono state individuate, oltre che nei riferimenti testuali alla competenza nella normativa istitutiva, nell'essere la composizione delle medesime del tutto peculiare in quanto scaturente dall'apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il tribunale e di magistrati onorari, i c.d. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del tribunale. Tale essendo il criterio distintivo, deve allora qualificarsi come attinente alla competenza la questione relativa all'attribuzione dei giudizi al tribunale ordinario o alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale dal momento che queste sono investite di una peculiare competenza territoriale che non si limita a quella del tribunale nel quale sono incardinate ma che viene espressamente indicata dalla legge e che si identifica con quella di una o più corti di appello, escludendosi così una mera ripartizione interna ad uno specifico ufficio giudiziario; ovviamente, poiché la natura della controversia in tema di ripartizione in subiecta materia è unica, deve essere anche indipendente dal rapporto tra gli uffici interessati, per cui sussiste una questione di competenza non solo quando si controvverte in ordine all'attribuzione alla sezione specializzata o a quelle ordinarie di tribunali diversi ma anche quando competente per territorio in base alle norme comuni sarebbe il tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata".

La posizione così assunta, con riferimento alla sezione di proprietà industriale era stata poi sostenuta da un'approfondita decisione della



Suprema Corte (ord. n. 14369 del 24.7.2015) secondo cui, in primo luogo, deve considerarsi che il legislatore, nel delineare i compiti assegnati alle sezioni specializzate espressamente si riferisce a quelli attribuiti sotto il profilo della competenza, diversamente da quanto stabilito, in ambito terminologico, con riferimento al giudice del lavoro, al quale è riconosciuta un'autonomia funzione nell'ambito della competenza del tribunale (art. 413 c.p.c.: competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro), in seguito all'istituzione del giudice unico di primo grado.

Per altro verso, secondo la Corte, la circostanza che le sezioni specializzate non siano dislocate presso ogni distretto, ma solo presso alcuni di essi, rende palese che il rapporto fra le sezioni specializzate e le altre non sia configurabile come rilevante — in quanto regolante le modalità di ripartizione di affari — all'interno del medesimo ufficio.

Sotto tale aspetto, potrebbe, invero, determinarsi, con inammissibile asimmetria del sistema, che la natura del rimedio muterebbe a seconda che la pronuncia di declinatoria di competenza sia emessa dal giudice del lavoro, o da altro giudice ordinario, a favore della sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito di un Tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero in un Tribunale nel cui distretto tale sezione sia invece istituita, con la conseguenza che, in tale secondo caso, si verterebbe in un'ipotesi di ripartizione di affari all'interno di un unico ufficio e nell'altro di questione proponibile con il rimedio del regolamento di competenza.

Ciò condurrebbe a privare le parti ed il giudice degli strumenti di cui agli artt. 42 e ss. c.p.c. soltanto in alcuni casi e non in altri sostanzialmente equiparabili, con palese violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

Infine, evidenzia la Corte, deve osservarsi anche che lo stesso legislatore qualifica come "specializzate" le sezioni che compongono il Tribunale delle imprese, con un aggettivo che è, significativamente, quello utilizzato dall'art. 102, 2° comma, Cost., e che connota anche le sezioni cui sono affidate le controversie agrarie, le cui attribuzioni nel senso di competenza per materia in senso proprio sono pacifiche. Il richiamato art. 102, comma 2, Cost., d'altro canto, prevede, poi, espressamente che le "sezioni specializzate" che possono essere istituite presso gli organi ordinari possano essere composte "anche" con la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla magistratura e non certo "solo" con tale partecipazione, il che vale ad escludere che le sezioni specializzate in materia di impresa possano essere differenziate da quelle agrarie solo perché composte solo da giudici togati.

Ed invero, si tratta in entrambi i casi di sezioni costituite per legge, per far fronte alla complessità e difficoltà di determinate materie e per soddisfare l'esigenza di una spedita trattazione dei procedimenti affidati a tali sezioni. Proprio in ragione di ciò, tali sezioni devono essere composte da "magistrati dotati di specifiche competenze" (art. 2, comma 1, d.lgs. 168/2003).

L'orientamento espresso nei suddetti termini ha ricevuto ulteriori avalli, laddove la Corte s'è spesa nel riconoscere il relativo consolidamento, in termini di manifesta e condivisa continuità (ord. n. 21775/2016 del 13/6/2016, inedita), anche se si segnalano posizioni coeve contrarie.

Sino a pervenire alle decisioni ultime, riportate innanzi, quali capitoli di un contrasto tutt'altro che sopito.

Va detto, comunque, che l'ordinanza Cass. n. 4706/2018 si segnala per una compiutezza tale — anche in termini di rassegna dei precedenti nonché di motivazione all'adesione della tesi qui sostenuta — che appare assolutamente rilevante riportarne i seguenti passi salienti, anche riguardo

alle soluzioni esistenti nel sistema per superarne le criticità: "Alla soluzione secondo cui il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata si pone in termini di ripartizione degli affari nell'ambito del medesimo ufficio ha infine aderito con diffusa motivazione Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059, aggiungendo però che: "se una controversia assegnata alle sezioni specializzate delle imprese sia promossa dinanzi a tribunali diversi da quelli in cui sono presenti dette sezioni, la pronuncia non può essere che di incompetenza perchè si è adito l'ufficio giudiziario anche territorialmente sbagliato". A dire il vero, neppure quest'ultima decisione, nel riconoscere che la questione si pone in termini di competenza almeno nel caso in cui entrino in gioco due tribunali diversi, contiene una replica all'osservazione svolta da Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, secondo cui, determina una inspiegabile "asimmetria del sistema" la soluzione che vede ricorrere una questione di competenza nel solo caso in cui la sezione specializzata sia istituita presso il medesimo tribunale in ogni caso competente. Nè persuade la valorizzazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 2, comma 2, ("Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione del giudizio in materia di proprietà industriale ed intellettuale"), che non sembra affatto possa essere inteso nel senso che le sezioni specializzate siano sezione "miste" (così invece Cass. 23 ottobre 2017, n. 25059), giacchè la trattazione di processi diversi, alla luce del chiaro dato normativo, non è affidata alla sezione, ma ai magistrati che la compongono: la norma riguarda dunque la struttura organizzativa della sezione specializzata e mira ad evitare le criticità, soprattutto sul piano del riparto dei carichi di lavoro, che potrebbero verificarsi se i magistrati delle sezioni specializzate non potessero essere addetti alla trattazione di altri processi, e non sembra avere nulla a che vedere con la qualificazione del rapporto tra sezione specializzata e tribunale di cui si discorre. Del resto, la scontata possibilità di assegnare simultaneamente lo stesso magistrato alla sezione agraria e ad una sezione diversa non esclude affatto e non ha mai escluso che il rapporto tra l'una nell'altra si ponga in termini di competenza. Il punto centrale, rettamente individuato dalle due meno recenti sentenze citate rimane concentrato allora in ciò, che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni tribunale e corte d'appello, ma solo presso alcuni di essi, sicchè tali sezioni specializzate sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio, che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d'appello presso cui sono istituite: esse, cioè, dispongono così di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell'ufficio giudiziario presso cui sono istituite, e sono cioè competenti, in parte, riguardo a controversie (quelle che, sulla base dei criteri di cui agli artt. 18-20 c.p.c., nonché delle altre disposizioni in tema di competenza eventualmente applicabili, si radicherebbero in altro circondario o distretto) per le quali il tribunale e la corte d'appello di appartenenza non lo sarebbero. Ed in effetti, in dottrina si è ritenuto non revocabile in dubbio che il rapporto tra il tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata e quello nel cui ambito tali sezioni non sono istituite involga, in senso proprio, una questione di competenza. E non è agevole comprendere, secondo quanto già osservato da Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, come la medesima identica questione possa porsi in termini di competenza ovvero di interna ripartizione del medesimo ufficio a seconda che vi sia o non vi sia coincidenza tra l'ambito territoriale di competenza del tribunale o della corte d'appello, da un lato, e della sezione specializzata dall'altro. Non è poi è neppure vero che il legislatore abbia utilizzato, nel riferirsi alle sezioni



specializzate, una formulazione analoga a quella impiegata per il processo del lavoro, giacchè, come già osservato già da Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, l'art. 413 c.p.c. discorre di competenza del tribunale "in funzione" di giudice del lavoro, il che pone l'accento sulla posizione del giudice del lavoro, quale giudice appartenente al tribunale, ma addetto ad una specifica "funzione". A rincalzo della prima delle soluzioni riassunte va aggiunto che, se il rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria dovesse porsi in termini di ripartizione interna dell'ufficio, non sarebbe configurabile sul punto una statuizione sulla competenza, e conseguentemente non sarebbe ammissibile il ricorso per regolamento, ma l'interessato potrebbe soltanto limitarsi a sollecitare lo spostamento della causa dall'una all'altra sezione mediante un provvedimento del presidente del tribunale, il che - in particolare in ipotesi di controversie radicata dinanzi alla sezione ordinaria - priverebbe le parti del controllo della Corte di cassazione, in una materia in cui il legislatore ha viceversa affidato alla creazione delle sezioni specializzate un rilievo centrale nella prassi, e appunto specializzata, definizione di controversie, quelle in materia di impresa, in ragione della peculiarità ed importanza di esse. Il Collegio, infine, è consapevole delle criticità che la soluzione adottata presenta e che, probabilmente, sono alla base del diverso orientamento seguito da questa Corte: e cioè che, qualificato il rapporto tra sezione specializzata e sezione ordinaria in termini di competenza, il regolamento di competenza possa prestarsi ad un uso strumentale, volto ad allungare i termini di processi che il legislatore vuole invece particolarmente celeri. Ma, oltre ad osservarsi che l'eccezione di incompetenza non impedisce, per esigenze di effettività, il rilascio di una misura cautelare, dal momento che la tutela cautelare è inutile se non viene data in limine, anche da un giudice incompetente (Cass. 9 aprile 1999, n. 3473), deve evidenziarsi che l'attuale assetto dell'eccezione di incompetenza, da adottarsi con ordinanza, unitamente alla previsione dell'art. 383 ter c.p.c., sembra idonea a garantire una sufficientemente rapida definizione della questione ed a paralizzare eventuali iniziative strumentali".

In altri termini ed in definitiva, a fronte di una giurisprudenza che appare tuttora controversa (anche in sede di legittimità) il Tribunale di Napoli, sia nella sua sezione specializzata, ma anche nella sua composizione ordinaria, ritiene di aderire al convincimento secondo cui quella del rapporto tra sezione specializzata in materia d'impresa e sezioni ordinarie dello stesso ufficio integrino aspetti involgente la "competenza" e non il mero riparto interno degli affari. Al pari di quanto avviene per il rapporto tra la sezione ed altri Tribunali.

A sostegno di tale tesi in conclusione depongono (come sostenuto da autorevole dottrina):

il riferimento al termine competenza da parte del legislatore, nel momento in cui delinea l'ambito dei poteri attribuiti alle sezioni specializzate ed al suo presidente;

l'utilizzo da parte dello stesso legislatore di un'espressione (quello di sezioni "specializzate") rinvenibile nel dettato dell'art. 102 Cost. ("Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura ") e riferito alle sezioni cui è affidata la competenza a trattare le controversie in materia agraria;

la fonte istitutiva delle sezioni specializzate (la legge) e di quelle costituenti pacificamente articolazioni di uno stesso tribunale (provvedimenti

organizzativi relativi alla creazione di sezioni fallimentari o di sezioni lavoro all'interno dell'ufficio);

le disposizioni in ordine alle attribuzioni del Presidente del tribunale imprese e del Presidente del tribunale, ove la sezione si colloca;

la normale e possibile attribuzione anche a giudici specializzati (quali i componenti delle sezioni agrarie) anche di controversie ordinarie;

la chiara volontà del legislatore di affidare a magistrati dotati di particolare competenze le controversie previste dall'art. 3 c.t., facilmente eludibili nell'ipotesi di configurare i rapporti tra le sezioni specializzate e quelle ordinarie in termini di mere articolazioni interne;

l'orientamento di quella giurisprudenza che ha ritenuto ravvisabile un profilo attinente alla competenza solo laddove la diversità della regolamentazione del processo non attenga solo al rito, ma appunto a caratteristiche particolari della sezione che, per le sezioni specializzate in materia d'impresa potrebbe essere individuata, oltre che nei riferimenti testuali alla competenza nella normativa istitutiva, nell'essere la composizione delle medesime peculiare (il riferimento è alle attitudini richieste per farne parte) ovvero nell'estendersi la relativa competenza territoriale al di fuori del normale ambito circondario sino a livello ultra distrettuale.

Le considerazioni che precedono permettono di ritenere superate le posizioni contrarie della giurisprudenza (anche di merito).

LA COMPETENZA PER MATERIA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA ADITA.

Ciò posto, mette conto preliminarmente evidenziare che - ai fini dell'individuazione del giudice competente - è necessario rilevare il petitum sostanziale, ovvero fare esclusivo riferimento al contenuto della domanda proposta in giudizio, in particolare all'oggetto ed ai fatti allegati a fondamento (salvo che non risulti evidente una artificiosa prospettazione finalizzata a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge).

Ora, per quanto qui rileva l'art. 3 d. lgs. n. 168/2003, come modificato dalla l. n. 27/2012, al comma 2, lett. a) attribuisce alle sezioni specializzate le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari; alla lett. b) le cause ed i procedimenti attinenti: "al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti".

La legge attribuisce alla cognizione dell'ufficio anche i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli analiticamente indicati ut supra.

In riferimento alle società, in buono sostanza il legislatore del 2012 ha devoluto a tali sezioni il relativo contenzioso, ma limitandolo solo:

-ad alcune tipologie societarie (quelle indicate in rassegna);

-ad alcuni procedimenti e cause.

Non devolve quindi tutte le controversie che coinvolgano, in qualità di parte, una società, individuando, di converso, una serie di tipologie di controversie riguardanti, in maniera prevalente, la struttura societaria e non già l'attività da essa svolta.

Tenuto conto dell'elencazione contenuta nella suddetta lett. a), l'espressione rapporti societari dal Tribunale non viene intesa in senso soggettivo, ossia come rapporti coinvolgenti soggetti legati alla società, sia perché non comprenderebbe rapporti che, pur non coinvolgendo direttamente la società o i soci, sono considerati societari dal legislatore (ad

es., le azioni di responsabilità promesse da terzi nei confronti del soggetto incaricato della revisione contabile) sia perché comprenderebbe controversie non devolute dal legislatore alle sezioni specializzate (ad es., le controversie di lavoro tra società e dipendenti).

Detta espressione va intesa, piuttosto, in senso oggettivo, con la conseguente devoluzione alle sezioni specializzate delle sole controversie attinenti all'organizzazione e al funzionamento della struttura societaria.

Questa tesi è stata condivisa dalla S.C. che, interpretando il dato normativo, ha affermato che: *"in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio"* (Cass. ord. n. 8738 del 04/04/2017).

In senso ancora più chiaro i Supremi Giudici hanno sostenuto che Per configurare la competenza della sezione specializzata, anche quando la vicenda trae origine da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve essere "direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali". La controversia deve cioè rendere trasparente il suo fondamento "endosocietario" nel senso che la pretesa ma vieppiù la fonte di essa devono trarre titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii con le relative modalità di estrinsecazione. (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 20-03-2018, n. 6882).

In altri termini, coerentemente a quanto ritenuto da questo ufficio già in sede di prima interpretazione dell'articolato normativo, l'attribuzione della competenza a giudici specializzati della materia societaria ha un senso se le azioni proposte (al di là di quelle nominativamente richiamate) possano avere quel riflesso endosocietario avvertito anche dalla Corte di legittimità, intervenendo sulla composizione della compagine e/o sul suo funzionamento.

Va poi precisato che la competenza per connessione delle sezioni specializzate prevista riguarda, nonostante l'espressione letterale della disposizione e secondo quella che è l'interpretazione corrente l'ipotesi della connessione tra cause e non genericamente tra "materie".

Laddove ricorra una domanda principale rientrante tra quelle attribuite alla cognizione della sezione specializzata, tra quelle testè esaminate, il riferimento ai procedimenti connessi ed attratti a quella cognizione, così come contenuto nel citato art. 3, pone il problema di stabilire quali siano i rapporti di connessione rilevanti al predetto fine.

La mancata specificazione al riguardo da parte della norma potrebbe indurre a ritenere che siano attratti alla competenza delle sezioni specializzate tutti i procedimenti in qualsiasi modo "connessi".

Una simile interpretazione, come correttamente evidenziato da parte della giurisprudenza di merito, sarebbe però in contrasto con la ratio dell'istituzione delle sezioni specializzate, ampliando lo spettro delle materie attribuite alla relativa cognizione e, quindi, minando in certo qual modo la chiara intenzione del legislatore di creare giudici dotati di

specializzazione in grado di assicurare - anche per il confine del thema decidendum loro devolvibile - la rapida definizione delle controversie (si cfr. al riguardo quanto previsto dall'art. 2 d.lgs. 168/2003, laddove espressamente prevede che " al giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia d'impresa").

In altre parole, l'obiettivo primario perseguito dal legislatore con la creazione di sezioni specializzate è di assicurare la speditezza dei procedimenti; per quelli specifici in materia d'impresa, tale scopo si colloca in quello più ampio di attrarre capitali ed iniziative nel territorio del Paese (soprattutto in un periodo di crisi globale e di perdurante recessione dell'economia) il cui raggiungimento è direttamente proporzionale con un'adequata e tempestiva risposta di giustizia nell'ambito delle materie che attengono allo svolgimento di attività imprenditoriale.

Detto obiettivo - che, come visto da tenore della norma, neppure esigenze organizzative complessive del sistema giustizia devono intaccare o ostacolare - non può ritenersi nella disponibilità delle parti.

Parrebbe privo di giustificazioni, nonché in contrasto con la voluntas legis esaminata, consentire una trattazione congiunta tra uno dei procedimenti attribuiti espressamente alla cognizione della sezione in materia d'impresa e di altri connessi solo soggettivamente o per le ragioni indicate dall'art. 103, comma 1, seconda parte cpc (ovvero quando la decisione dipende dalla risoluzione d'identiche questioni).

La conclusione che precede invero riceve anche un appiglio dall'interpretazione del testo della legge 168/2003; ivi si attribuiscono alle sezioni specializzate in materia di impresa anche le controversie di cui all'art. 134 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale).

Ebbene, tal ultima norma menziona anche le controversie in materia che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle predette sezioni specializzate (lett. g art. 134 codice proprietà industriale).

Ciò vale a significare che, quando il legislatore ha inteso attribuire rilievo - quale criterio rilevante ai fini della attribuzione della competenza per materia - a tutte le ipotesi di connessione, comprese quelle di connessione impropria o soggettiva, lo ha detto esplicitamente.

Una simile opzione, del resto, doveva essere nota al legislatore del D.L. n. 1 del 2012 nel momento in cui ha richiamato espressamente altro testo normativo in cui era stata effettuata.

Ciononostante essa non pare essere stata praticata in generale, almeno ad eccezione delle cause prese in considerazione dell'art. 134 cit..

Anzi a ben vedere, giacché l'intervento legislativo 2012 riguardava una norma di carattere generale, potrebbe ritenersi che con esso si sia inteso abrogare la norma speciale appena riferita, dettata settorialmente dal codice della proprietà industriale.

La conseguenza delle argomentazioni che precedono è che la connessione rilevante per la competenza delle sezioni in materia d'impresa parrebbe solo quella "propria" tra i procedimenti attribuiti alla cognizione dei giudici specializzati e quelli estranei a tale ambito.

Tutto quanto esposto, nella circostanza la domanda principale non pare:

rientrare in alcuna di quelle attribuite alla competenza del Tribunale adito.

Per meglio dire, prospettando l'esistenza di un collegamento negoziale, parte attrice invoca la declaratoria di nullità e/o la risoluzione (con le conseguenti pronunzie restitutoria e/o risarcitorie) quanto ad un preliminare di vendita immobiliare e ad un preliminare di cessione di quote.

Detto che già in sede di prima udienza il Tribunale rilevava la sua possibile incompetenza per materia, appare indubbio che esuli dalla cognizione dell'ufficio l'azione relativa al primo contratto; né essa potrebbe esser recuperata in virtù dell'estensione normativa della competenza della sezione specializzata alle cause connesse a quelle attribuite espressamente.

Ciò, invero, già per la diversità di oggetto e anche di titolo, quanto al rimedio riguardante le quote societarie.

Ma, in maniera assorbente, poiché anche tale azione esula dalla cognizione dell'ufficio.

Come evidente, infatti, l'accoglimento eventuale delle istanze attoree finirebbe per invalidare un contratto di tipo obbligatorio attinente a partecipazione societaria, senza quindi alcun riflesso endosocietario.

Va quindi dichiarata l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale, in favore del Tribunale nella composizione ordinaria, competente per territorio.

Ciò sia per le domande attoree che per le riconvenzionali formulate.

In ragione del rilievo officioso alla base delle presente decisione e, quindi, del limitato apporto delle difese delle parti per pervenire alla medesimo, sussistono ragioni di rito per la compensazione integrale delle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da

nel confronti di

NONCHE di

, nonché di

NONCHE di

NONCHE di

, disattesa ogni altra istanza, difesa o

eccezione così provvede:

dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, per essere competente il Tribunale in composizione ordinaria territorialmente competente;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.9.2018.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DR. ENRICO QUARANTA

DR. DARIO RAFFONE

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERMANENTE IN CANCELLERIA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Ogg 27 SET 2018

In Cancelleria